

# STATUTO

**1)-E'** costituita, a sensi dell'art.12 Codice Civile la "**Fondazione Forense di Bolzano**", Fondazione di diritto Privato, con Sede in Bolzano presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano (Palazzo di Giustizia).

**2)-E'** socio fondatore il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano. Possono, in forza di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione e alle condizioni da esso stabilite, essere soci sostenitori le Associazioni degli Avvocati operanti nel Circondario di Bolzano ed eventuali altri soggetti, Pubblici o Privati.

**3)-La** Fondazione non ha fini di lucro e si propone:

a) di fornire le condizioni per una crescita, promozione e aggiornamento della cultura giuridica e forense, anche coinvolgendo le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza, con particolare riferimento all'ambito del circondario del Tribunale di Bolzano, tenuto conto della plurilingue situazione locale, così che essa diventi occasione di apertura ed arricchimento;

b) di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di avvocato, strumenti di studio e di formazione forense; a tale scopo, potrà anche ed in particolare, dare vita ad un'apposita Scuola Forense;

c) di fornire agli Avvocati che operano nell'ambito del circondario del Tribunale di Bolzano, un servizio di aggiornamento e possibilità di approfondimento della preparazione professionale nei diversi settori forensi dell'attività giudiziaria.

La Fondazione potrà inoltre:

-promuovere, direttamente, ovvero attraverso la creazione di Cooperative e di strutture, attività finalizzate a rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario;

-acquistare, prendere in locazione, locare beni immobili da destinare a Sede della fondazione e dei servizi di interesse comune e dei suoi Soci;

-organizzare congressi, seminari, convegni viaggi di studio ecc;

-curare, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi ed i programmi della Fondazione e dell'attività svolta;

-curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense;

-svolgere qualunque ulteriore attività utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.

**4)-Il** funzionamento dell'eventuale Scuola Forense sarà disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previo parere vincolante del Consiglio dell'Ordine.

La Fondazione, nell'ambito della formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze, ritenute opportune, per i discendenti meritevoli e/o bisognosi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.

**5)**-La Fondazione, per perseguire i suoi scopi istituzionali, potrà collaborare e collegarsi con Organizzazioni similari, Enti Pubblici o Privati, Associazioni, anche stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione e sinergie, ai fini della migliore formazione ed aggiornamento forense.

**6)**-Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito come segue:

a) dal fondo iniziale di L.5.000.000.-, versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano;

b) da beni mobili ed immobili, che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, da privati, Soci sostenitori, Enti Pubblici o Privati, con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione.

**7)**-Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:

a) dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente art.6;

b) da ogni altro contributo, bene mobile od immobile, che potrà pervenire da Enti e

Privati, che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;

c) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;

d) dai proventi di natura straordinaria;

e) da liberalità, legati, eredità, erogazioni ed ogni altro provento derivante dalle attività svolte;

f) da contributi ordinari e straordinari, che la Fondazione potrà chiedere, per lo svolgimento della propria attività, al Consiglio dell'Ordine, ad Enti Pubblici o Privati, Associazioni ed utenti dell'attività da essa Fondazione svolta.

**8)**-Sono Organi della Fondazione:

a) il Presidente

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti;

Gli incarichi di cui sopra sono gratuiti, salvo eventuale rimborso spese.

La Fondazione potrà inoltre nominare:

d) un Comitato Tecnico Scientifico;

e) un Direttore della Scuola Forense.

**9)**-Presidente della Fondazione è, di diritto il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano in carica; egli ha il potere di rappresentanza della fondazione.

Il Presidente, in particolare:

a) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;

- b) rappresenta la Fondazione in giudizio;
- c) stipula i contratti;
- d) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice-Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, tra i Componenti Consiglieri dell'Ordine, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

**10)-**La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) o, su decisione del Consiglio dell'Ordine, sette (7) Membri che, purchè conservino lo status in base al quale sono stati eletti, durano in carica due (2) anni, che dovranno coincidere con il periodo di durata in carica del Consiglio dell'Ordine; essi possono essere riconfermati.

-Dei componenti:

- uno (1) è, di diritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, che assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- due (2) (tre (3) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione fosse composto di sette Membri) vengono eletti dal Consiglio dell'Ordine di Bolzano tra i propri componenti;
- due (2) (tre (3) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione fosse composto di sette Membri) vengono eletti dal Consiglio dell'Ordine di Bolzano, che potrà anche sceglierli al di fuori dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno due (2) volte l'anno, con preavviso scritto da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o altro idoneo mezzo, almeno 10 giorni prima, non liberi. E' convocato, inoltre, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei Componenti che lo costituiscono.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) determina gli indirizzi generali della gestione e dell'organizzazione della Fondazione e dell'eventuale Scuola Forense;
- b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) provvede alle modifiche dello statuto, solo previa deliberazione conforme e vincolante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano;
- d) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio, solo previa deliberazione conforme e vincolante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano;
- e) delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- f) nomina l'eventuale Comitato Tecnico Scientifico ed approva i piani di lavoro da esso eventualmente proposti;
- g) delibera l'assunzione del personale, determina gli stipendi, le indennità ed i

compensi per il personale e per i collaboratori;

h) delibera l'acquisto, la vendita di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;

i) accetta liberalità, eredità, donazioni ed ogni altro provento;

l) approva lo schema di eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente e di regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;

m) bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;

n) nomina o revoca il Direttore, il Segretario e il Tesoriere della Scuola.

Dichiarata l'estinzione, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo gli artt.12 e seguenti del Codice Civile.

I beni della Fondazione che restano, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, affinché ne faccia uso, nell'interesse degli Avvocati iscritti, ovvero perchè vengano destinati a fini assistenziali.

**11)**-L'eventuale Comitato Tecnico Scientifico sarà costituito da tre (3) o più Membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, tra Avvocati, Magistrati e Docenti Universitari e dura in carica per il periodo stabilito da esso Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo provvede alla sostituzione di Membri del Comitato, in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifica materia designati dal Consiglio medesimo.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una (1) volta ogni tre (3) mesi e può essere convocato dal suo Presidente, dal Presidente della Fondazione o dal Direttore della Scuola, quando lo ritengano opportuno, oppure su richiesta di almeno 1 terzo dei suoi componenti, con indicazione dei temi da trattare.

Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico, possono partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere della Scuola.

Il Comitato Tecnico Scientifico formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione.

**12)**-Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previo parere vincolante del Consiglio dell'Ordine, resta in carica per la durata del Consiglio e può essere riconfermato.

Ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti al funzionamento della Scuola, che non siano espressamente attribuiti ad altro Organo; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con funzioni consultive e propositive; collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dirige e coordina l'attività della Scuola Forense.

**13)**-Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può nominare un Segretario ed

un Tesoriere della Scuola, che durano in carica per il periodo da esso stabilito. Essi collaborano con il Direttore, per la gestione ed il funzionamento della Scuola e possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

**14)**-Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre (3) Membri effettivi e due (2) supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nell'Albo degli Avvocati di Bolzano.

I Revisori eleggono il Presidente del Collegio tra gli effettivi; durano in carica due (2) anni e sono rinominabili.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili; esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei conti possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**15)**-I Componenti degli Organi monocratici o collegiali, previsti dal presente statuto, possono essere revocati o sostituiti dall'Organo che li ha nominati ed eletti, con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione. Il componente subentrante dura in carica fino alla scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.

**16)**-L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

**17)**-Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

\* \* \*

IL PRESIDENTE  
f.to Avv. Alberto BOSCAROLLI